

**CONVENZIONE**

Per l'attuazione della Sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole" del PNRR Missione 2 – Componente 1 - investimento 2.3: "Innovazione e meccanizzazione del settore agricolo e alimentare"

**TRA**

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona del \_\_\_\_\_ in qualità di dirigente della Direzione Agroalimentare

**E**

L'Agenzia veneta per i pagamenti, di seguito denominata AVEPA, con sede, in Padova, via Niccolò Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, che interviene al presente atto in persona del \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), all'art. 2 comma 3, stabilisce che AVEPA può essere incaricata, previa stipula di apposita convenzione, della gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla REGIONE e dagli enti locali, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, all'articolo 6, comma 1 bis, prevede che la Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'Agenzia veneta per i pagamenti, previa stipula di apposite convenzioni;
- con il Decreto Ministeriale n. 53263 del 2 febbraio 2023 sono state definiti i principi per il riparto e assegnate le risorse a ciascuna Regione e Provincia autonoma. L'Investimento 2.3 ha un valore complessivo di 500 milioni di euro di cui 100 milioni destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari e 400 milioni destinati alla meccanizzazione agricola. La REGIONE risulta destinataria di un importo complessivo pari a 24.779.436,26 euro per l'attivazione della sottomisura relativa alla meccanizzazione agricola;
- con il Decreto Ministeriale n. 413219 dell'08/08/2023 sono state definite le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare;
- la REGIONE in considerazione della particolarità della procedura e in analogia ad altre funzioni già attribuite nell'ambito dell'attuazione del PNRR, ha ritenuto di incaricare AVEPA della gestione dell'Investimento 2.3: "Innovazione e meccanizzazione del settore agricolo e alimentare" e del compimento di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a darvi corso, con particolare riferimento alla gestione del Bando attuativo dell'Investimento in argomento approvato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

## Articolo 1

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il presente atto ha per oggetto l'affidamento ad AVEPA dell'attività di gestione tecnica e amministrativa delle domande di aiuto e pagamento relative all'Investimento 2.3: "Innovazione e



794fc881



meccanizzazione del settore agricolo e alimentare", Sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole" del PNRR Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, come definito nello specifico bando adottato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### Articolo 2

#### ATTIVITA' IN CAPO ALLA REGIONE DEL VENETO

1. Sulla base delle previsioni delle Sezioni IV e V dell'Allegato n. 1 del Decreto Ministeriale n. 413219 dell'8 agosto 2023, la REGIONE:
  - a) definisce e adotta il bando di presentazione delle domande di aiuto per l'investimento PNRR M2C1 2.3, relativamente all'ammodernamento delle macchine agricole;
  - b) trasmette al Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste (di seguito Masaf) una comunicazione, che comprova l'avvenuta emanazione del bando;
  - c) una volta acquisite le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, trasmette le stesse al Masaf entro quindici giorni dalla loro adozione, indicando gli estremi utili dell'ufficio regionale cui trasferire le somme a titolo di anticipazione e una sintetica relazione in merito allo stato di avanzamento delle attività di propria pertinenza;
  - d) individua e comunica tempestivamente al Masaf eventuali cause che possono determinare ritardi attuativi che incidano in modo significativo sulla tempistica definita nel cronoprogramma della sottomisura, al fine di identificare congiuntamente le azioni da attuare nei casi in cui gli scostamenti rispetto al cronoprogramma siano tali da compromettere il conseguimento da parte del Masaf dei target europei.

#### Articolo 3

#### ATTIVITA' IN CAPO ALL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI

1. Sulla base delle previsioni delle Sezioni IV, V e IX dell'Allegato n. 1 del Decreto Ministeriale n. 413219 dell'8 agosto 2023, AVEPA:
  - a) riceve le domande di aiuto, effettua l'istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità dei richiedenti e degli interventi, predispone le graduatorie di ammissibilità e effettua la successiva liquidazione dei pagamenti in conformità a quanto previsto dal bando oggetto della convenzione;
  - b) richiede ed indica il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento dell'emanazione del provvedimento di concessione del finanziamento e lo riporta su tutti gli atti amministrativi e contabili riferiti alla gestione dello stesso, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  - c) assicura la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
  - d) assicura l'inserimento delle informazioni e dei dati nel sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, ivi incluso il codice CUP assegnato, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e gli indicatori comuni applicabili, tenendo conto delle indicazioni di cui alla circolare RGS MEF n. 27/2022 e 30/2022;
  - e) registra i dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei singoli progetti ammessi a finanziamento nel sistema informativo ReGiS, ovvero altro sistema informatico già in essere, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS;
  - f) inoltra al Masaf, per il tramite del sistema informativo ReGiS, le richieste di pagamento con allegata la rendicontazione dettagliata sia delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari che dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto, relativi al perseguimento dei target e milestones associati alla sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole";



794fc881



- g) conserva tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa, amministrativa e contabile, su supporti informatici adeguati, rendendoli disponibili per le attività di controllo e di audit da parte del Masaf e delle autorità nazionali ed europee preposte;
- h) vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese rendicontate dai beneficiari, adottando tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- i) svolge i controlli amministrativi e contabili sulle domande di sostegno e di pagamento ( Sezione IX dell'Allegato n. 1 del Decreto Ministeriale n. 413219 dell'8 agosto 2023);
- j) assicura l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di identificazione del titolare effettivo/destinatario del finanziamento, di prevenzione e rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- k) comunica tempestivamente alle autorità competenti le irregolarità e le frodi eventualmente riscontrate a seguito delle verifiche di competenza; garantisce una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero e la REGIONE sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni inerenti il progetto ammesso a finanziamento;
- l) autorizza i pagamenti, compresa la gestione delle eventuali fidejussioni a garanzia dei pagamenti anticipati, nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa del progetto approvato, garantendo il trasferimento nel sistema informativo ReGiS dei relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento;
- m) provvede alla registrazione nel SIAN degli aiuti individuali concessi.

#### Articolo 4 CORRISPETTIVO

1. AVEPA e REGIONE convengono che le spese di gestione sostenute da AVEPA per l'attuazione del presente incarico, in considerazione del volume di attività prevedibile, sono da intendersi ricomprese nel finanziamento ordinario erogato dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia.

#### Articolo 5 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è operativa a decorrere dal giorno successivo alla stipula della stessa e ha durata fino alla conclusione del periodo di stabilità di tutti gli interventi (5 anni dal saldo ai beneficiari).

#### Articolo 6 ESECUZIONE

1. Il Direttore della Direzione Agroalimentare assicurerà la vigilanza sulla corretta gestione delle attività svolte da AVEPA ai sensi della presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge.
2. La REGIONE si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'incarico delle attività convenzionate con il presente atto.
3. Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento ai provvedimenti regionali e ministeriali che regolano il bando "Innovazione e meccanizzazione del settore agricolo e alimentare", Sottomisura "Ammodernamento macchine agricole" del PNRR Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU .



794fc881



5. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.
6. AVEPA assicura i tempi previsti dal bando regionale e dai Decreti ministeriali.

Articolo 7  
TRASFERIMENTO RISORSE

1. La REGIONE trasferirà ad AVEPA le risorse per la liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari secondo le tempistiche di trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste alla Regione stessa.
2. Il Ministero provvede al trasferimento delle risorse successive all'anticipo a seguito dell'implementazione da parte di AVEPA nel sistema informativo ReGIS dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei singoli progetti ammessi a finanziamento.

Articolo 8  
RELAZIONI INTERMEDIE E FINALI

1. AVEPA è tenuta ad inviare semestralmente alla REGIONE, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissibilità dei progetti presentati, una relazione sullo stato di avanzamento sull'attività svolta, dettagliando i finanziamenti effettivamente erogati. È inoltre tenuta a comunicare tempestivamente le cause che possono determinare ritardi attuativi che incidono in modo significativo sulle tempistiche. Dovrà inoltre fornire i dati sullo stato di avanzamento ogni qual volta la REGIONE lo ritenesse opportuno.
2. A conclusione dell'esecuzione degli interventi finanziati, dovrà inoltre inviare una dettagliata relazione finale sull'attività svolta, rendicontando i finanziamenti effettivamente erogati e le eventuali economie di spesa che comporteranno l'obbligo di restituzione del relativo importo.

Articolo 9  
PUBBLICITA'

1. AVEPA è tenuta a dare adeguata pubblicità all'iniziativa nel proprio sito internet e a evidenziare in ogni fase del procedimento che la misura è finanziata dal PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) con euro 24.779.436,26. Tutte le iniziative di informazione e di comunicazione relative all'intervento dovranno essere preventivamente concordate con la REGIONE.

Articolo 10  
RISERVATEZZA

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
2. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.
3. Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 11  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



794fc881



1. Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), AVEPA è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione.
2. Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, con modalità che non consentano il loro accesso a persone non autorizzate.
3. Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 12  
SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i..
2. Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico di AVEPA.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 13  
DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione, composta da numero tredici articoli, in numero 5 pagine.
2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
3. Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Per la Regione del Veneto

Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 DPR n. 642/1972) come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Padova Ufficio territoriale Padova 1 - prot. n. 29991 del 14/03/2013



794fc881

